

VEBALE DI ACCORDO

Addì 23.03.2015, presso Unione del Commercio di Milano

Tra la società GRANDI MAGAZZINI BOSSI SPA con sede in Milano Via Senato n. 6 e unità operativa in Gerenzano, nella persona del Dott. Angelo Moscatelli

e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

FILCAMS CGIL in persona della Sig.ra Maria Carla Rossi

FISASCAT CISL in persona del Sig. Luigi Conte

UILTUCS UIL in persona in persona del Sig. Marco Callegari

Premesso che

- il Gruppo Grancasa opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata no food occupando circa 1.200 lavoratori;
- la grave crisi economica e finanziaria che nell'ultimo quinquennio ha messo in difficoltà l'intero paese ha inciso fortemente anche sull'andamento economico e finanziario del nostro Gruppo: il consumatore, infatti, continua a diminuire le risorse da destinare agli acquisti di beni di consumo e tale andamento solo negli ultimi due anni ha determinato una riduzione del fatturato di oltre il 20% nei diversi punti vendita su di una situazione già in diminuzione. Tale andamento si riflette ovviamente anche sui conti economici, con una chiusura negativa del reddito operativo nell'ultimo triennio. La diminuzione delle vendite impatta negativamente anche sui carichi di lavoro e, per far fronte agli andamenti sopra esposti, lo scorso anno la Società ha attivato un contratto di solidarietà per il periodo dal 07/04/2014 al 06/04/2015 con l'obiettivo di contenere il costo del lavoro 2014, riallineare il rapporto costi/ricavi e ridurre le perdite d'esercizio;
- nel corso dell'incontro la Società ha illustrato alle Organizzazioni sindacali il permanere del difficile momento del mercato, anche con particolare riferimento a GRANDI MAGAZZINI BOSSI SPA, avendo registrato un calo del fatturato pari al 20% nel 2014 rispetto al biennio precedente e prevedendo un trend del fatturato in diminuzione anche per l'anno in corso;
- che nell'attuale situazione delineata diventa indispensabile per la continuità aziendale proseguire nel riequilibrio del rapporto costi/ricavi per far fronte ad un 2015 previsto ancora in ribasso per l'intero gruppo;
- che persistendo l'attuale andamento negativo dell'attività, permane la necessità di intervenire sulla riorganizzazione dell'organico aziendale attraverso una riduzione del personale occupato;
- che, quale strumento alternativo alla dichiarazione di esubero di personale, le parti hanno individuato il contratto di solidarietà di tipo "difensivo" ai sensi del combinato disposto del D.L. 30.10.1984 n. 726 convertito con modificazioni in Legge 19.12.1984 n. 863 e dell'art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 20.05.1993 n. 148 convertito con modificazioni in Legge 19.07.1993 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 10.07.2009 n. 46448;
- la Società opera sulla sede di Gerenzano, come indicato nell'allegato, con un organico totale di 125 persone e si rende necessario l'utilizzo dello strumento della solidarietà (per 125 dip.) da attuarsi sulla sede di Gerenzano;



tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

1) VALORE DELLA PREMESSA

In relazione alle considerazioni esplicitate nella premessa, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo, le parti concordano sugli strumenti di seguito indicati, con le modalità ivi descritte.

Le clausole del presente accordo costituiscono il risultato di un'unica e inscindibile pattuizione, con cui le parti hanno trovato il reciproco soddisfacimento dei propri interessi. Pertanto la modifica di una o più clausole da parte di successivi accordi non potrà avvenire se non attraverso un esplicito richiamo alle clausole oggetto della modifica stessa.

2) QUANTIFICAZIONE E MOTIVAZIONE DEGLI ESUBERI

La Società opera sui siti indicati in allegato.

A partire dall'anno 2010, la situazione di mercato è via via peggiorata culminando nella più grave crisi che da tre anni investe tutti i settori dell'industria e del commercio compreso quello di riferimento della Società.

Nonostante i necessari investimenti, per adeguare i servizi ed il prodotto alle esigenze della clientela, i volumi di vendita hanno subito un costante calo con una previsione di ulteriore riduzione anche per l'anno 2015.

Tutto ciò si traduce in esubero di personale determinato in n. 23 unità complessive.

3) CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7, D.M. 10.07.2009 n. 46448, quale strumento alternativo alla dichiarazione di mobilità ex Legge n. 223/1991, e alla conseguente riduzione di personale di n. 23 lavoratori di cui al punto precedente, viene concordato ai sensi dall'art. 1 D.L. n. 726/1984, convertito nella Legge n. 863/1984 e successive modificazioni e integrazioni, il ricorso alla proroga del contratto di solidarietà per 12 mesi a decorrere dal 07.04.2015, per n. 125 lavoratori.

3.1) Articolazione della riduzione di orario

In funzione delle esigenze tecnico-produttive e organizzative congiuntamente esaminate e riconosciute dalle parti, la riduzione dell'orario di lavoro interesserà n. 125 lavoratori e sarà articolata sulla base dello schema di seguito definito.

Area: operai/magazzini

Riduzione su base mensile: n. 13 lavoratori interessati che effettueranno la prestazione lavorativa per un numero di ore pari all'80% delle ore lavorabili del mese;

Parametrizzazione sull'orario medio settimanale: riduzione massima del 20% che determina 32 ore settimanali (per orario di 40 ore) – 31,20 ore settimanali (per orario di 39 ore) – 30,40 ore settimanali (per orario di 38 ore)

Area: impiegati/vendite

Riduzione su base mensile: n. 112 lavoratori interessati che effettueranno la prestazione lavorativa per un numero di ore pari all'80% delle ore lavorabili del mese;



Parametrazione sull'orario medio settimanale: riduzione massima del 20% che determina 32 ore settimanali (per orario di 40 ore) – 31,20 ore settimanali (per orario di 39 ore) – 30,40 ore settimanali (per orario di 38 ore)

In linea di massima, il programma dell'orario di lavoro e, conseguentemente, di quello ridotto per solidarietà, verrà predisposto mensilmente con condivisione nei singoli punti vendita con RSA/RSU/OO.SS.

L'effettuazione verrà su base giornaliera/mezza giornata o diversa articolazione concordata con RSA/RSU/OO.SS. Eventuali variazioni saranno comunicate ai singoli lavoratori entro il giovedì della settimana precedente. Trimestralmente o a richiesta di una delle parti verranno effettuate verifiche sull'utilizzo e distribuzione della solidarietà.

Qualora debbano essere soddisfatte temporanee esigenze di maggior lavoro, le parti concordano fin da ora di derogare nel senso di minor riduzione di orario come sopra definito, con modalità che saranno previamente concordate nelle singole unità locali con RSA/RSU/OO.SS.

In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, l'orario di lavoro potrà essere incrementato fino al raggiungimento dell'orario normale contrattuale applicato nel singolo punto vendita previa informativa alle RSA/RSU/OO.SS.

3.2) Trattamento economico e normativo

Il ricorso al presente contratto di solidarietà non dovrà comportare per la Società, in proporzione alle ore effettivamente lavorate, costi proporzionalmente superiori a quelli risultanti per il personale a tempo pieno. La Società anticiperà mensilmente il trattamento di solidarietà dovuto dall'Inps e conguaglierà tutto il dovuto al ricevimento dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda le ulteriori indicazioni richieste dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 33/1994, si riporta quanto segue:

. Contratto collettivo di lavoro applicato: C.C.N.L. Terziario – Confcommercio

. Orario di lavoro applicato e sua articolazione: 38/40 ore a settimana a seconda del punto vendita come da allegato distribuite dal lunedì al sabato a giornata

Parametrazione complessiva su orario medio settimanale: 32 ore settimanali (per orario di 40 ore) – 31,20 ore settimanali (per orario di 39 ore) – 30,40 ore settimanali (per orario di 38 ore)

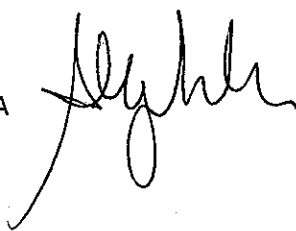
Percentuale complessiva della riduzione : 20% massima (tenuto conto dei vari accordi integrativi sottoscritti a livello territoriale).

Al presente accordo viene allegato, costituendone parte integrante, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, distinto per reparti sottoscritto dalle parti stipulanti.

Letto, confermato e sottoscritto.



L'AZIENDA



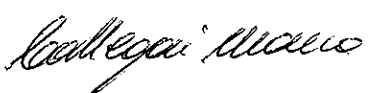
FILCAMS - CGIL



FISASCAT - CISL



UILTUCS - UIL



SOCIETA'	UNITA' LOCALE	OPERAI	IMPIEGATI	QUADRI	DIRIGENTI	TOT. UNITA' LOCALE	% SOLIDARIETA'
GRANDI MAGAZZINI BOSSI SPA	VIA DEL MANINO, 5 21040 GERENZANO (VA)	13	111	1	0	125	20

Handwritten signature and initials